

# Provincia di Udine

## Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo: "autorizzazione di variazioni ai programmi di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale – silenzio assenso"

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 25/06/2003 con delibera n. di prot 45273/03; in vigore dal 25/06/2003.

### INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 2
Art. 2	Principi	pag. 2
Art. 3	Termini	pag. 2
Art. 4	Riserva	pag. 2
Art. 5	Rinvio alle leggi	pag. 2

## **Art. 1 Oggetto**

Le seguenti disposizioni, attuative della L. n° 241 del 07/08/90, della L.R. n° 7 del 20/03/2000 - art. 1 c. 3 -, nonché dello Statuto e del Regolamento generale sul "Procedimento amministrativo" della Provincia di Udine, si applicano, in materia di competenza della Provincia, ai procedimenti amministrativi che conseguono obbligatoriamente, in seguito ad istanza di parte, per l'autorizzazione di variazioni del servizio di trasporto pubblico locale per:

- cause di forza maggiore ai programmi di esercizio non imputabili al Concessionario,
- interventi sulla sede stradale promossi dall'Ente concedente e/o da terzi soggetti pubblici o privati a carattere non definitivo,
- riassetti definitivi al servizio di linea, se il titolo da cui traggono origine sia imputabile alle cause sopradescritte o a modifiche della viabilità necessarie per adeguamenti alle disposizioni in materia di sicurezza stradale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla Legge.

## **Art. 2 Principi**

Conformemente ai principi di economicità ed efficacia, nonché a quanto previsto in materia di semplificazione, con particolare riguardo allo snellimento della documentazione amministrativa, alle fasi e alla regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, si intende adottare l'istituto del "silenzio-assenso", come disposto dall'art. 20 L. 241/90, per il rilascio di autorizzazione per le variazioni del servizio di trasporto pubblico locale nei casi descritti dall'art. 1, in seguito a istanza della Società di gestione del servizio.

## **Art. 3 Termini**

Nel procedimento, là dove non intervenga un motivato provvedimento di diniego nel termine previsto di giorni 30 dalla data di ricevimento della domanda apposta dall'Ufficio Protocollo della Provincia, l'istanza di autorizzazione per la variazione di percorso nei casi indicati dall'art. 1 si intende accolta.

## **Art. 4 Riserva**

Successivamente al trentesimo giorno, il Servizio si riserva di revocare l'autorizzazione tacitamente accolta, qualora si verificassero i mancati presupposti della stessa, in seguito all'attività di controllo a campione effettuata dal Servizio Trasporti.

## **Art. 5 Rinvio alle leggi**

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme della L. n° 241 del 07/08/90, della L.R. n° 7 del 20/03/2000 - art. 1 c. 3 -, nonché dello Statuto e del Regolamento generale sul "Procedimento amministrativo" della Provincia di Udine.